

PREMIO CULTORI DI ROMA

Regolamento

1. – Il Comune di Roma, nell'intento di rendere pubblico onore a coloro che si siano distinti negli studi e nelle opere su Roma, istituisce il «Premio Cultori di Roma».
2. – Il Premio è conferito annualmente in Campidoglio, il 21 aprile, nella cerimonia celebrativa del Natale della Città.
3. – Il Premio consiste in una medaglia d'oro recante una raffigurazione simbolica e la dicitura «URBS ROMA CULTORI SUO» (segue il nome dell'insignito del Premio). Con la medaglia verrà consegnato un diploma su pergamena.
4. – Il Premio è assegnato, alternativamente, a un italiano e a uno straniero, rimanendo fermo il principio dell'alternanza della assegnazione anche se in qualche anno, a tenore del successivo art. 7, il Premio non venisse conferito. Il primo conferimento andrà ad un italiano. E' esclusa l'assegnazione del Premio "alla memoria".
5. – La designazione della personalità al quale conferire il Premio è fatta dal corpo dei Membri Ordinari dell'Istituto Nazionale di Studi Romani convocati in speciale Assemblea alla quale sono chiamati a partecipare, nella persona di un loro rappresentante, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Comune di Roma, l'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, l'Unione Accademica Nazionale. La designazione ha luogo mediante votazione a scrutinio segreto, secondo le norme di cui al successivo articolo 7.
6. – L'Assemblea composta come indicato nell'articolo precedente è convocata dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, mediante inviti da diramarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta.

Coloro che fossero nella impossibilità di intervenire possono delegare – con lettera rivolta al Presidente dell'Istituto almeno otto giorni prima dell'Assemblea – altro membro dell'Assemblea a dare il voto in loro vece. Alla Stessa persona non può essere data più di una delega.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero degli intervenuti sia pari almeno ai due terzi del numero dei componenti. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procede a convocazione dell'Assemblea per altro giorno, con invito da diramarsi dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Romani almeno dieci giorni prima.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida quando il numero degli intervenuti raggiunga la metà più uno del numero dei componenti.
7. – La designazione del premiato è valida e definitiva a primo scrutinio quando sullo stesso nome si siano raccolti i due terzi dei voti. Qualora tale numero non venga raggiunto, la votazione deve essere ripetuta.

Nel caso in cui neanche al secondo scrutinio siano raggiunti per uno stesso nome i due terzi dei voti, si procede ad un terzo scrutinio. In tal caso la designazione del premiato è valida quando su uno stesso nome si sia raccolta la metà più uno dei voti.

Qualora nel terzo scrutinio non si sia raggiunta tale maggioranza di voti, la votazione è ripetuta una o più volte, secondo le determinazioni che, a maggioranza, l'Assemblea riterrà di adottare a riguardo; se in nessuna delle votazioni deliberate si raggiungerà la maggioranza della metà più uno dei voti, il Premio per l'anno in corso non verrà assegnato.
8. – Per il calcolo dei due terzi dei convocati o degli intervenuti, di cui agli articoli 6 e 7, quando il numero totale di essi non sia esattamente divisibile per tre, avrà valore il quoziente intero della cifra più vicina divisibile per tre.

Per il calcolo della metà più uno, qualora il numero non sia divisibile per due, la metà sarà costituita dal quoziente intero, tralasciandosi la cifra del resto.